

- detti conti erano stati applicati tassi d'interesse passivi superiori alla soglia antiusura; che era stata illegittimamente operata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto dell'anatocismo; che erano state illegittimamente applicate commissioni di massimo scoperto e altrettanto illegittimamente, in difetto di alcuna pattuizione scritta, si era fatto ricorso al sistema delle "valute fittizie";
- che sulla base di tali rilievi la difesa della società ██████ ha testualmente formulato le seguenti richieste:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere e statuire:

 - 1) *in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o la invalidità parziale di ciascuno dei contratti di c/c come indicati in premessa con particolare riferimento alle clausole di determinazione e applicazione di interessi ultralegali, della determinazione e applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e del sistema delle valute fittizie, il tutto in violazione dell'obbligo di trasparenza; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere fra le parti in base ai risultati del ricalcolo effettuato sulla base della documentazione relativa ai rapporti de quibus e quindi: a) condannare la Banca ██████ spa alla restituzione, in favore della società attrice di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse dalla convenuta nel corso dei rapporti intrattenuti dalla ██████ srl e non dovute - oltre interessi al tasso legale dalla riscossione o dall'addebito e rivalutazione monetaria - da determinarsi in corso dell'espletanda istruttoria anche mediante apposita CTU che sin da ora si richiede; b) condannare in ogni caso controparte al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni subiti e subendi a causa della illegittima condotta assunta dalla convenuta da determinarsi nel corso della espletanda istruttoria o rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale o finanche in via equitativa; c) condannare la convenuta Banca ██████ spa alla rifusione delle spese, competenze e*



onorari di lite, oltre Iva e CPA di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario; 2) in via istruttoria ... omissis ...");

- che a fronte di tale citazione si è costituita in giudizio la Banca [redacted] spa eccependo: l'inammissibilità della domanda e/o la nullità parziale dell'atto di citazione in relazione all'eccepito superamento del tasso soglia antiusura e all'eccepita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, non essendo stati mossi in merito addebiti specifici e circostanziati; l'inammissibilità e/o nullità e/o infondatezza della domanda di risarcimento danni; l'intervenuta prescrizione ex artt.2946, 2947 e 2948 c.c. di ogni pretesa avversaria; la legittimità delle applicate commissioni di massimo scoperto e la rispondenza all'art.120 del d.lgs.385/1993 dei criteri seguiti in materia di decorrenza delle valute; la legittimità, anche prima dell'entrata in vigore della delibera del CICR del 9.2.2000, dell'applicato anatocismo, attesa la natura normativa e non negoziale dell'uso esistente in materia nell'ambito dei rapporti bancari; l'illegittimità, per contrasto con gli artt.3 e 41 della Costituzione, dei principi affermati, in ordine all'anatocismo bancario, dalla sentenza n°21095/2004 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; l'applicabilità, in ogni caso, della capitalizzazione semestrale o quantomeno annuale degli interessi; la spettanza ad essa convenuta del saldo debitore del conto corrente n°12572V, ammontante, alla data del 30.6.2006, ad €.124.238,36;

- che sulla base di tali prospettazioni la difesa della banca convenuta ha formulato le seguenti domande:

"Voglia l'On.Tribunale:

-in via pregiudiziale, sospendere il giudizio e demandare alla Corte Costituzionale la decisione in ordine alla violazione degli art.3 e 41 della Costituzione per quanto esposto al punto sub VI del presente atto, qualora l'On.Tribunale ritenga che nel presente giudizio trovi applicazione quanto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 7 ottobre/4 novembre 2004 n°21095/2004;



-nel merito, dichiarare, per quanto di ragione, l'inammissibilità della domanda e/o la nullità dell'atto di citazione per i motivi esposti ai punti sub I e sub II e comunque rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto;

-in via subordinata, dichiarare la prescrizione di ogni preteso diritto ex artt.2946, 2947 e 2948 c.c.;

-sempre in via subordinata e con espressa riserva di gravame, condizionatamente alla denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la Banca chiede, in via riconvenzionale, che la [REDACTED] srl sia dichiarata tenuta e, per l'effetto, condannata, a corrispondere alla Banca medesima, in relazione ai rapporti di conto corrente per cui è causa, gli interessi ricapitalizzati su base annuale, ciò anche in via di compensazione delle rispettive posizioni di dare e avere;

-in accoglimento della domanda riconvenzionale che viene spiegata dalla Banca [REDACTED] spa, dichiarare tenuta per la causale più sopra menzionata, e, per l'effetto, condannare, la [REDACTED] srl al pagamento in favore della Banca della somma di €.124.238,36, oltre interessi di mora al tasso del 8,750% a decorrere dal 30.6.2006, o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, ciò anche in via di compensazione delle rispettive posizioni di dare e avere;

-condannare la [REDACTED] srl al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre il 12,50% del rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge”;

- che l'istruttoria si è esaurita con la produzione di documenti e l'esperimento di una CTU;

premessi altresì:

- che deve essere respinta l'eccezione d'inammissibilità ovvero di nullità per genericità delle domande attoree, posto che nell'atto di citazione risultano chiaramente esplicitati sia il petitum che la causa petendi, essendo stata chiesta la restituzione di somme indebitamente pagate in forza di clausole contrattuali asseritamente nulle per violazione della normativa antiusura e del divieto di anatocismo, per mancata previsione



della misura dei tassi d'interesse e per illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto;

- che parimenti infondata è risultata l'eccezione di prescrizione, formulata in termini assolutamente generici, senza alcuna specifica indicazione di fatto, con un mero richiamo agli artt.2946, 2947 e 2948 c.c. e dovendosi comunque considerare: che i riferimenti agli artt.2947 e 2949 c.c. risultano inconferenti, posto che le azioni di ripetizione d'indebito, come quella qui prospettata, si prescrivono in 10 anni; che detto termine prescrizione, in caso di richiesta di ripetizione di interessi illegittimi relativi ad aperture di credito e affidamenti regolati in conto corrente bancario, decorre dal giorno della estinzione del saldo di chiusura del conto sul quale gli interessi vennero registrati (e quindi nel caso in esame non risulta decorso), posto che i versamenti in precedenza operati dal correntista per ripristinare la provvista non possono essere considerati atti di pagamento idonei a far decorrere la prescrizione, a differenza dei versamenti finalizzati a fronteggiare lo scoperto di un conto non affidato ovvero uno scoperto eccedente un concesso affidamento; che nel caso in esame la natura non affidata dei conti oggetto del giudizio, peraltro contraddetta dagli addebiti effettuati a titolo di commissioni di massimo scoperto, è stata eccepita tardivamente, posto che nessun rilievo al riguardo è stato svolto dalla banca convenuta nella propria comparsa di risposta;
- che la prospettata questione di illegittimità costituzionale è palesemente infondata, potendosi sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale solo atti normativi aventi forza di legge non anche le sentenze della Corte di Cassazione;
- che nelle more del giudizio la ██████ ha provveduto a corrispondere alla banca convenuta il saldo dei propri conti correnti ammontante ad €.588.585,13, come riconosciuto dalla stessa difesa di detto istituto di credito all'udienza del 15.6.2009;



- che risulta quindi cessata la materia del contendere in ordine alla riconvenzionale formulata dalla banca per il pagamento di €.124.238,36 più interessi;

rilevato:

- che non sono dovuti interessi passivi in relazione ai trimestri in cui i relativi tassi siano divenuti superiori al tasso soglia antiusura;
- che poiché nessuna delle parti ha prodotto i contratti di apertura dei conti bancari oggetto del giudizio non è stato possibile verificare i tassi d'interesse pattuiti né i criteri di quantificazione delle commissioni di massimo scoperto e di conteggio delle valute;
- che pertanto spetteranno alla banca gli interessi passivi al tasso legale fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.385/1993 e, per il periodo successivo, al tasso previsto dall'art.117/7 lett.A di detto decreto legislativo, mentre non spetteranno le commissioni di massimo scoperto;
- che difettando diverse pattuizioni in ordine alle valute, nei rapporti di dare e avere bisognerà assegnare come data di valuta quella della reale effettuazione dell'operazione;
- che l'avvenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sia prima che dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, è circostanza pacifica;
- che secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione debbono ritenersi nulle, ex art.1283 c.c., le clausole dei contratti bancari che prevedono l'applicazione dell'anatocismo (Cass.6514/2007; Cass.S.U.21095/2004) con la sola eccezione dei contratti cui risulti applicabile la citata delibera CICR del 9.2.2000 che, com'è noto, autorizza l'anatocismo bancario purché le parti abbiano concordato la medesima periodicità di capitalizzazione tanto per gli interessi passivi quanto per gli interessi attivi;
- che nel caso in esame la delibera CICR del 9.2.2000 non è applicabile, dovendosi considerare: che l'art.7 di detta delibera prevedeva, per i contratti in corso, la possibilità per le banche di comunicare alla clientela, mediante un avviso da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale, le modifiche contrattuali



che non fossero peggiorative delle condizioni precedentemente applicate; che la sentenza della Corte Costituzionale n°425/2000 ha tuttavia dichiarato l'incostituzionalità per eccesso di delega del terzo comma dell'art.25 del d.lgs.342/1999 di cui l'art.7 della citata delibera CICR era atto regolamentare di attuazione; che il venir meno del citato art.7 ha comportato per le banche la necessità di negoziare con ciascun cliente in modo specifico la possibilità di applicazione dell'anatocismo; che nel caso in esame non è stata fornita la prova di tale specifica negoziazione (la banca convenuta ha infatti prodotto i seguenti documenti privi di valenza probatoria: un documento in data 30.8.2008 contenente delle condizioni contrattuali, privo di sottoscrizioni; una dichiarazione di approvazione specifica di clausole ai sensi dell'art.1341/2 c.c. non riprodotte il contenuto delle clausole; una lettera in data 11.2.2004 di accettazione di una proposta di concessione di due linee di credito, mancante di varie pagine e non recante alcuna firma nel frontespizio recante le condizioni);

- che la mancata contestazione degli estratti conto periodici non fa decadere il correntista dall'eccezione, come quella qui formulata, volta a far accertare la nullità di alcune delle operazioni annotate (v.Cass.n.10376/2006; Cass.n.6548/2001; Cass.n.4846/1998);
- che il riconteggio dei saldi dovrà essere effettuato senza alcuna capitalizzazione degli interessi passivi (Cass.S.U.n°24418/2010);
- che la disposta CTU contabile, esaminati gli estratti-conto relativi ai suddetti rapporti bancari alla luce dei suesposti principi, ha provveduto a ricalcolare l'ammontare dei relativi saldi;
- che la CTU dott.ssa [REDACTED] all'esito di esaurienti indagini e con argomentazioni immuni da vizi logici condivise da questo giudicante, ha riferito: che gli interessi passivi i cui tassi in vari trimestri hanno superato la soglia antiusura prevista dalla legge n°108/1996 sono ammontati ad €27.708,02; che i conti in questione, depurati degli interessi passivi non



dovuti, della loro capitalizzazione e delle commissioni di massimo scoperto, evidenziano differenze non dovute dalla OIT per €.337.516,52;

ritenuto:

- che la banca convenuta debba restituire alla [REDACTED] a titolo di ripetizione d'indebitato, la somma di €.365.224,54 più gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, dovendosi ritenere la buona fede di detta banca in considerazione della cinquantennale diversa giurisprudenza in materia di anatocismo (art.2033 c.c.);
- che detta banca debba rifondere alla [REDACTED] il maggior danno da ritardato pagamento ex art.1224 cpv c.c. (così dovendosi qualificare la domanda attorea di rivalutazione, trattandosi di credito di valuta), da presumersi esistente in ragione della possibilità per chiunque di realizzare sicuri investimenti in titoli di Stato che generalmente garantiscono rendite superiori agli interessi legali;
- che tale maggior danno dovrà essere quantificato nella differenza esistente fra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi ed il saggio degli interessi determinato ogni anno ai sensi dell'art.1284 c.c.;
- che non risulta provata l'esistenza di ulteriori pregiudizi economici;
- che le spese del giudizio s'intenderanno a carico della banca convenuta, attesa la sua soccomenza, come pure quelle della CTU,

PQM

definitivamente pronunciando ed ogni altra richiesta disattesa, così provvede:

- condanna la Banca [REDACTED] spa a corrispondere alla [REDACTED] srl, a titolo di ripetizione d'indebitato, la somma di €.365.224,54, più interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e a rifondere alla medesima [REDACTED] srl il maggior danno per il ritardato pagamento, da quantificarsi nella differenza esistente fra il tasso di rendimento medio annuo



netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi ed il saggio degli interessi determinato ogni anno ai sensi dell'art.1284 c.c.;

- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento di €.124.238,36, più interessi, azionata dalla Banca [redacted] spa;
- condanna la Banca [redacted] spa a rifondere alla [redacted] srl le spese del giudizio che, ai sensi del D.M.Giustizia n°140/2012, si liquidano in €.12.000,00 per onorari di avvocato per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più CPA ed Iva, e in €.356,00 per spese documentate, più quanto anticipato al CTU, da corrispondersi direttamente all'avv. [redacted], dichiaratosi antistatario.

Roma, 13.10.2014

il Giudice,
dott.Massimo Corrias



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 13 OTT. 2014

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Dario Pizzo



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dr. Dario Pizzo

